

CONVENZIONE- ACCORDO PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI "CAMERA ARBITRALE PADOVA" DA PARTE DI CAMERA ARBITRALE DI MILANO srl

[con omissis]

tra

la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA, d'ora in poi Camera di Commercio di Padova (C.F. 00654100288), in persona del Presidente pro-tempore e legale rappresentante Antonio Santocono, nato a Catania il 06.05.1950, domiciliato per la carica in Piazza Insurrezione XXVIII aprile '45, 1/A - 35137 Padova, pec: cciaa@pd.legalmail.camcom.it;

e

la CAMERA ARBITRALE DI MILANO S.r.l., d'ora in poi CAM (C.F. 97425550155) in persona del legale rappresentante pro-tempore Marco Dettori, nato a Milano il 30.05.1967, domiciliato per la carica in via Meravigli 7 - 20123 Milano, pec: camera.arbitrale@legalmail.it.

Premesse:

Presso la Camera di Commercio di Padova è istituita, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 580/1993 e successive modifiche, una Camera arbitrale denominata "Camera Arbitrale Padova", con il compito di amministrare i procedimenti di arbitrato rituale ed irrituale secondo il Regolamento di arbitrato, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 22.12.2016, in vigore dal 02.02.2017.

La Camera Arbitrale Padova è subentrata all'associazione "Camera Arbitrale Padova", operante dal 2004 al 2010 e sorta quale unione tra la "Camera Arbitrale di Padova", gestita dalla Camera di Commercio di Padova e la "Camera Arbitrale Veneta" patrocinata ed operante nell'ambito di Unindustria Padova.

La Camera Arbitrale Padova (e, sulla base dell'art. 2 di cui sotto, la Camera Arbitrale di Milano) è competente rispetto ai procedimenti arbitrali che dovessero essere avviati con riferimento alle cessate "Camera Arbitrale di Padova" o "Camera Arbitrale Veneta" o all'associazione "Camera Arbitrale Padova".

La Camera di Commercio di Padova intende, con la stipula della presente convenzione-accordo, gestire le procedure arbitrali di "Camera Arbitrale Padova" in collaborazione con la CAM, con risparmio di proprie risorse umane e finanziarie e, al contempo, promuovendo nel proprio territorio la cultura arbitrale e la diffusione delle procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie commerciali.

La Camera Arbitrale di Milano (CAM) amministra arbitrati nazionali e internazionali, dispone di un Regolamento arbitrale che viene adottato da "Camera Arbitrale Padova" (in versione italiana e inglese, oltre a numerose traduzioni) ed è dotata, a questi fini, di uno staff multilingue.

Il Regolamento della CAM consente alle parti di ricorrere a un sistema arbitrale flessibile, adattabile alle loro specifiche esigenze, rapido e caratterizzato dai principi di trasparenza, competenza, indipendenza e imparzialità.

CAM cura inoltre un costante aggiornamento di forme di arbitrato integrative, tra cui da ultimo la Procedura di arbitrato semplificato, atte a rispondere a esigenze quali la celerità e il contenimento dei costi, che si intendono richiamate dalla presente convenzione-accordo.

Tra la Camera di Commercio di Padova e CAM si conviene quanto segue:

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione-accordo.

I - Scopi generali della convenzione-accordo

1 - Tra la Camera di Commercio di Padova e la CAM esiste reciprocità di interesse nel promuovere l'istituto dell'arbitrato e nel fornire alle parti che sottoscrivono un contratto o a quelle che sono già in fase di contenzioso assistenza in materia, nel rispetto di quanto previsto dal codice di procedura civile.

2 - A decorrere **dal 15 novembre 2022**, la Camera di Commercio di Padova fornisce i propri servizi secondo la presente convenzione-accordo sottoscritta con CAM ed adottando il Regolamento di CAM ed il relativo Tariffario.

A decorrere **dal 15 novembre 2022**, il Regolamento di CAM è applicato, come previsto nella presente convenzione-accordo, ai procedimenti arbitrali che fanno riferimento alla Camera di Commercio di Padova quando richiamata nella convenzione di arbitrato o in un successivo accordo tra le parti (art. 1, comma 2 Regolamento CAM).

Dal 15 novembre 2022 i procedimenti arbitrali basati su clausole arbitrali facenti in qualsiasi modo riferimento alla "Camera Arbitrale Padova" della Camera di Commercio di Padova si intendono riferiti, in forza della presente convenzione-accordo, alla CAM e verranno gestiti da questa, sollevando la Camera di Commercio di Padova da ogni responsabilità connessa all'attività svolta.

La Camera di Commercio di Padova mantiene il servizio di arbitrato e i relativi organi per i procedimenti pendenti alla data del 14 novembre 2022 e fino alla loro conclusione, con applicazione dell'attuale regolamento approvato con deliberazione del Consiglio camerale patavino n. 12 del 22.12.2016.

3 - La CAM offre, anche nell'interesse della Camera di Commercio di Padova, un servizio che consiste in:

a - assistenza e informazioni in materia di arbitrato;

b - amministrazione di procedimenti arbitrali;

c - nomina, su istanza di parte, di arbitri e consulenti tecnici in procedimenti arbitrali non amministrati ove la richiesta sia rivolta a "Camera Arbitrale Padova" della Camera di Commercio di Padova o al Presidente di "Camera Arbitrale Padova" della Camera di Commercio di Padova o forme equivalenti.

La Camera di Commercio di Padova darà informazioni al pubblico in materia di arbitrato, rinviando al Servizio arbitrale della CAM.

4 - Rimangono di competenza esclusiva della Camera di Commercio di Padova le nomine, su istanza di parte, di arbitri e consulenti tecnici in procedimenti arbitrali non amministrati per i quali sia prevista specificatamente la nomina a carico del Presidente della Camera di Commercio di Padova.

5. La Camera di Commercio di Padova e la Camera Arbitrale di Milano collaborano, oltre che nell'amministrazione di procedure di arbitrato, anche nella definizione di periodici incontri, seminari e convegni su arbitrato e temi ad esso connessi.

II - Assistenza e informazioni

6 - La Camera di Commercio di Padova individua al proprio interno un referente - preferibilmente laureato in giurisprudenza - che si occupa di arbitrato.

7 - La CAM consentirà l'accesso gratuito del referente al servizio di documentazione e biblioteca fornito dalla Camera Arbitrale di Milano. In ogni caso, la Camera di Commercio di Padova può rimandare direttamente l'utente al servizio documentale e informativo della CAM.

8 - Per l'assistenza tecnica agli utenti e per i rapporti con le parti degli arbitrati, la Camera di Commercio di Padova fa rinvio alla Camera Arbitrale di Milano e ai suoi funzionari, oltre che ai relativi siti internet.

9 - La Camera di Commercio di Padova cura la predisposizione sul proprio sito internet di uno spazio che renda pubblico e trasparente il rapporto intercorrente con la CAM per la cogestione del servizio di arbitrato, consentendo la consultazione del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano direttamente o tramite un link al sito di quest'ultima.

III – Formazione

10 - Le parti convengono che la qualità dell'amministrazione delle procedure arbitrali sia conseguenza della divulgazione della cultura arbitrale ovvero di una conoscenza più approfondita dello strumento da parte dei professionisti e degli utilizzatori. Entrambe ritengono che la formazione continua in tema di arbitrato nazionale e internazionale rappresenti un elemento imprescindibile per elevare il livello di conoscenza dell'arbitrato e della sua utilizzazione e per implementare l'adozione di convenzioni arbitrali.

11 - A tal fine, la Camera di Commercio di Padova si impegna a promuovere le iniziative di CAM, quali l'organizzazione di eventi divulgativi o formativi (seminario, corso o convegno) indicativamente a cadenza annuale, per i professionisti e per i soggetti comunque interessati del territorio locale, secondo una programmazione da stabilirsi di comune accordo senza oneri per la Camera di Commercio di Padova, che potrà mettere a disposizione propri spazi per la realizzazione di tali iniziative sul territorio padovano e curarne la divulgazione ai propri contatti.

IV - Gestione dei procedimenti arbitrali

13 - Gestione dei procedimenti

La CAM gestisce per conto di "Camera Arbitrale Padova" della Camera di Commercio di Padova, gli arbitrati oggetto della presente convenzione-accordo, nell'ottica di fornire un servizio pronto ed un'assistenza efficace e rapida all'utente.

A questo proposito la Camera Arbitrale di Milano mette a disposizione anche la propria articolazione territoriale attuale e futura qualora funzionale alla migliore erogazione del servizio.

14 - Applicazione del Regolamento

La comune gestione di cui al precedente punto 13 prevede l'applicazione per intero del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano - con le relative Tariffe - in accordo con le previsioni più specifiche della presente convenzione-accordo.

La convenzione-accordo si applica a tutte le procedure relative a clausole arbitrali che contengono il riferimento alla "Camera Arbitrale Padova", alla "Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Padova", alla "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova" o altre forme equivalenti, nonché alle cessate "Camera Arbitrale Veneta" ed associazione "Camera Arbitrale Padova", in qualsiasi momento stipulate.

Alla luce della presente convenzione-accordo, ogni volta in cui il Regolamento Arbitrale della

CAM richiama la Segreteria Generale o il Consiglio Arbitrale, resta inteso che si tratti degli organi della Camera Arbitrale di Milano.

La Camera di Commercio di Padova fornisce le indicazioni di cui al successivo punto 16 "Nomina degli arbitri".

15 - Trasmissione degli atti dei procedimenti

Le parti depositano tutti gli atti degli arbitrati gestiti secondo la presente convenzione-accordo alla CAM, secondo le modalità previste dalla stessa.

16 - Nomina degli arbitri

La nomina dell'arbitro/arbitri negli arbitrati oggetto della presente convenzione-accordo spetta alla Camera Arbitrale di Milano e la scelta avviene secondo quanto previsto dal presente articolo.

Al fine di individuare gli arbitri da nominare nelle procedure oggetto della presente convenzione-accordo, la Camera di Commercio di Padova costituisce il "Comitato consultivo Arbitrato Padova" composto dal Segretario Generale o suo delegato in qualità di Presidente, 1 funzionario camerale, 2 componenti indicati dall'Ordine degli Avvocati di Padova, 1 componente indicato dall'Ordine dei Dottori commercialisti di Padova e 1 componente indicato da CAM, con l'ausilio di un segretario.

Il Comitato Consultivo dura in carica tre anni dalla sua costituzione ed è soggetto a rinnovo; in ogni caso rimane in carica anche dopo la scadenza del mandato fino alla nomina dei nuovi componenti.

I componenti non camerale possono essere rinnovati per una sola volta e prestano la loro attività gratuitamente.

Ai componenti del Comitato Consultivo si applicano le medesime incompatibilità previste dal Regolamento CAM per i componenti del proprio Consiglio Arbitrale.

In caso di procedimenti arbitrali originati da clausole che richiamano "Camera Arbitrale Padova" o riferentesi alle precedenti Camere arbitrali a cui la stessa è subentrata, la Segreteria CAM chiede al "Comitato Consultivo Arbitrato Padova" l'indicazione di almeno tre nominativi di candidati arbitri, da sottoporre al Consiglio Arbitrale CAM.

Inoltre, nel caso in cui le caratteristiche di un procedimento arbitrale CAM (quali la provenienza delle parti, la sede dell'arbitrato, la materia del contendere, il valore dell'arbitrato, etc) rendano opportuna la nomina di un professionista locale, la Segreteria CAM potrà chiedere al "Comitato Consultivo Arbitrato Padova" l'indicazione di uno o più candidati arbitri locali, da sottoporre al Consiglio Arbitrale CAM.

In entrambi i casi, il Consiglio Arbitrale CAM rimane libero, motivandone le ragioni, di seguire o meno le indicazioni del "Comitato Consultivo Arbitrato Padova".

17 - Udienze

Le udienze degli arbitrati gestite secondo la presente convenzione-accordo si possono svolgere sia a Padova sia a Milano.

La Camera di Commercio di Padova e la Camera Arbitrale di Milano mettono a disposizione i propri locali quale luogo di svolgimento delle udienze, forniti della strumentazione per

videoconferenze, previo idoneo preavviso e in orario d'ufficio, sulla base delle esigenze e delle richieste delle parti e degli arbitri.

La Camera Arbitrale di Milano assicura il relativo supporto operativo e di segreteria - anche a distanza per lo svolgimento delle udienze.

L'assistenza in udienza (anche a distanza qualora sufficiente a garantire l'efficace erogazione del servizio) e la verbalizzazione delle udienze saranno fornite e curate dalla Camera Arbitrale di Milano.

18 - Gestione economica e tariffe

La gestione economica delle procedure arbitrali è svolta dalla Camera Arbitrale di Milano che provvede a richiedere i versamenti alle parti e a determinare le liquidazioni parziali e finali delle spese di procedimento.

Gli importi richiesti alle parti sono versati sempre alla Camera Arbitrale di Milano **[omissis]**

V – Trattamento dei dati personali in attuazione del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR)

19 - Ruolo delle parti, finalità e modalità del trattamento

Tra la Camera di Commercio di Padova e la Camera Arbitrale di Milano si instaura, secondo quanto indicato dall'art. 26 del GDPR, un rapporto di contitolarità riferito al trattamento dei dati personali delle parti interessate per le finalità di cui agli scopi generali della presente convenzione-accordo.

Con riferimento alle finalità del trattamento, in osservanza della vigente normativa nazionale e comunitaria, in ottemperanza a eventuali disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo e nel rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, la Camera di Commercio di Padova e la Camera Arbitrale di Milano convengono che i dati personali verranno trattati nell'ambito:

- a) di procedimenti inerenti gli arbitrati;
- b) dell'organizzazione di iniziative di promozione e divulgazione dell'istituto dell'arbitrato.

Con riferimento alle modalità del trattamento, la Camera di Commercio di Padova e la Camera Arbitrale di Milano stabiliscono di condividere i poteri decisionali in merito alle modalità del trattamento, sulla base di quanto disciplinato ai punti II e IV della convenzione-accordo. I dati personali, anche particolari, delle parti interessate sono trattati con modalità informatiche e/o cartacee da parte dei Contitolari e/o dai Responsabili esterni previamente designati, a norma dell'art. 28 del GDPR, su istruzione documentata dei Contitolari secondo i principi applicabili al trattamento di dati personali previsti dall'art. 5 del GDPR, nonché da personale previamente autorizzato al trattamento, appositamente istruito e formato che opera per loro conto, e dagli Arbitri nominati in qualità di Titolari autonomi del trattamento.

20 - Obblighi dei contitolari

I Contitolari ed i soggetti che operano per loro conto si impegnano a mantenere la riservatezza, ovvero il segreto se previsto dalla normativa applicabile, sulle attività e sui dati personali trattati in ragione della presente convenzione-accordo.

I Contitolari, oltre quanto previsto dal presente Titolo V, definiscono congiuntamente, mediante un separato accordo, le rispettive ulteriori responsabilità circa l'osservanza del

GDPR, in ordine:

- ai rapporti con gli interessati e all'esercizio dei loro diritti;
- alle modalità con le quali fornire agli interessati le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR.

E' confermata la nomina dei Responsabili dei trattamenti definita in precedenza dalla Camera di Commercio di Padova e dalla Camera Arbitrale di Milano ove tali nomine rispettino le disposizioni di cui all'art. 28 del GDPR. Si impegnano altresì a ricorrere, previa adeguata intesa, ad eventuali ulteriori e nuovi Responsabili che dovesse risultare necessario designare, per l'esecuzione di trattamenti contemplati dal presente accordo.

I Contitolari prendono atto e si assumono le conseguenti responsabilità che, indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo interno sopra menzionato, l'interessato – ai sensi del paragrafo 3, dell'articolo 26 del GDPR, può esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Titolare del trattamento.

Per le informazioni relative al responsabile della Protezione Dati Personali (DPO):

- Camera di Commercio di Padova, Avv. Sergio Donin, indirizzo mail: sergio.donin@rovigoavvocati.it (Per i dettagli si rinvia all'informativa pubblicata sul sito della Camera di Commercio di Padova www.pd.camcom.it (sezione relativa alla privacy);
- Camera Arbitrale di Milano, Studio Rodle & Partners, Associazione Professionale, Largo G. Donegani 2, 20121 Milano.

VI – Durata e sottoscrizione

21 - La presente convenzione-accordo ha durata indeterminata ed ogni parte potrà porvi termine, recedendo con un preavviso scritto di almeno 60 giorni e fatta salva la prosecuzione degli effetti della convenzione-accordo per i procedimenti pendenti alla data dell'eventuale recesso, fino alla loro conclusione.

Essa viene sottoscritta dal Presidente della Camera di Commercio di Padova e dal Presidente della Camera Arbitrale di Milano e si applica a tutti i procedimenti introdotti con il deposito della domanda di arbitrato a partire dal 15 novembre 2022.

Ogni modifica alla presente convenzione-accordo non può aver luogo e non può avere effetto che per atto scritto, sottoscritto dalle Parti.

22 - I referenti della presente convenzione-accordo sono i seguenti:

- per la Camera di Commercio di Padova il dr. Andrea Malagugini, Dirigente dell'Area Registro Imprese e Regolazione del Mercato;
- per la Camera Arbitrale di Milano, l'avv. Stefano Azzali, Direttore Generale CAM.

23 - Le Parti si adoperano per definire amichevolmente qualsiasi controversia possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione-accordo e/o dalla sua esecuzione. Eventuali controversie circa la validità, efficacia, interpretazione, esecuzione della presente convenzione-accordo saranno definite amichevolmente tramite un tentativo obbligatorio di mediazione da svolgersi presso la Camera di Commercio di Firenze, secondo il Regolamento vigente. Le medesime controversie non risolte in mediazione saranno

devolute alla competenza esclusiva del Foro di Padova.

24 - Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente accordo sarà redatto in un unico originale informatico, firmato digitalmente con spese di bollo (n. 2 marche da bollo per l'importo di € 32,00) a carico di Camera Arbitrale Milano.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Camera di Commercio di Padova

Il Presidente

Antonio Santocono

Camera Arbitrale di Milano

Il Presidente

Marco Dettori

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite autorizzazione della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Padova con provvedimento dell'Intendenza di Finanza n. 4307/2T del 04/04/1977, pari a € 32,00 (€ 16 per n. 4 fogli)”